



11.03.2021

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza sul traffico di rifiuti

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2022

Referenz/Aktenzeichen: R114-1275

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Aspetti principali dell'avamprogetto.....	4
3	Compatibilità con il diritto internazionale	5
4	Spiegazioni concernenti le singole disposizioni.....	6
4.1.1	Art. 2, cpv. 2, lett. b e c	6
4.1.2	Art. 4, cpv. 4 Richiesta del numero d'esercizio da parte delle aziende fornitrici.	6
4.1.3	Art. 6 Obbligo di documentazione	6
4.1.4	Art. 7 Etichettatura dei rifiuti speciali	7
4.1.5	Art. 9 Domanda d'autorizzazione	7
4.1.6	Art. 10 Rilascio dell'autorizzazione	7
4.1.7	Art. 11 Controllo al momento della ricezione di rifiuti con obbligo di documentazione	7
4.1.8	Art. 12 Obblighi di notifica	8
4.1.9	Sezione 3: Trasporto di rifiuti con obbligo di documentazione.....	8
4.1.10	Art. 13.....	8
4.1.11	Art. 15 Obbligo d'autorizzazione	8
4.1.12	Art. 16 Domanda.....	9
4.1.13	Art. 20 Garanzia finanziaria	9
4.1.14	Art. 24 Limitazione della durata del consenso.....	9
4.1.15	Art. 31 Moduli di notifica e di accompagnamento.....	9
4.1.16	Art. 40 Compiti speciali dei Cantoni	10
4.1.17	Art. 41 Sistema di informazione e documentazione	10
4.1.18	Art. 44 Abrogazione e modifica del diritto previgente	10
4.1.19	Art. 45 Disposizioni transitorie.....	10
4.1.20	Allegato 1: Documentazione per il traffico di rifiuti in Svizzera.....	10
5	Revisione della LPAmb.....	13
6	Ripercussioni	14
6.1	Ripercussioni sulla Confederazione	14
6.2	Ripercussioni sui Cantoni	14
6.3	Ripercussioni sui Comuni	14
6.4	Ripercussioni sull'economia.....	14
6.5	Ripercussioni sull'ambiente	15

1 Situazione iniziale

Nel 2017, il Consiglio informatico del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (CI DATEC) e la direzione della SG DATEC hanno deciso di creare una piattaforma eGovernment per il DATEC. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) sono stati designati quali Uffici pilota e, in seno all'UFAM, le procedure nell'ambito dei rifiuti sono state scelte quali procedure pilota.

Il progetto interessa i processi disciplinati nelle ordinanze seguenti:

- ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610),
- ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600) e
- ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSI, RS 814.681).

Nel quadro del programma eGovernment DATEC, il software precedentemente in uso per il traffico di rifiuti veva-online sarà soppresso e sostituito da un nuovo sistema di informazione e documentazione dell'UFAM. Le procedure relative al traffico di rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera e nel traffico transfrontaliero di rifiuti saranno il più possibile digitalizzate. La base giuridica per lo svolgimento digitale dei processi sarà creata con l'articolo 59^{bis} della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) e concretizzata con la presente modifica dell'OTRif.

2 Aspetti principali del progetto

La revisione dell'OTRif non comporta nuovi obblighi in capo alle imprese e alle autorità, bensì si limita a digitalizzare ulteriori processi attualmente ancora cartacei.

Già oggi i Cantoni registrano le aziende fornitrici di rifiuti speciali e le imprese di smaltimento in veva-online (art. 40 OTRif). Con la revisione dell'OTRif, il numero d'esercizio per un'azienda fornitrice e un'autorizzazione di smaltimento sono richiesti dalle imprese nel sistema di informazione e documentazione dell'UFAM e qui approvati dai Cantoni. Circa il 75 per cento delle imprese utilizza già oggi veva-online per creare moduli di accompagnamento per il traffico di rifiuti in territorio svizzero. Ora dovrà essere data la possibilità di documentare digitalmente i movimenti di rifiuti in Svizzera senza doversi portare appresso i moduli di accompagnamento cartacei (obbligo di documentazione). Dopo una fase transitoria di cinque anni (art. 45 OTRif), l'attuale obbligo di modulo di accompagnamento secondo l'articolo 6, l'articolo 11 e l'articolo 13 OTRif sarà completamente sostituito dall'**obbligo di documentazione**. Le firme richieste sui moduli di accompagnamento ai sensi dell'allegato 1 OTRif numeri 3.3 e 3.5 saranno rimpiazzate dalla comunicazione digitale nel sistema sulla base dell'articolo 59^{bis} LPAmb. Verrà meno la conferma firmata dall'impresa di trasporto ai sensi dell'allegato 1 OTRif numero 3.4. Resta valido l'obbligo ai sensi dell'articolo 13 OTRif, secondo il quale i trasportatori possono trasportare rifiuti di cui conoscono e devono sopporre la natura di rifiuti che devono essere documentati soltanto se le indicazioni richieste per i movimenti di rifiuti sono registrate e se i rifiuti sono etichettati. Il trasportatore rimane soggetto all'obbligo di consegnare i rifiuti da documentare soltanto all'impresa di smaltimento riportata nel sistema di informazione e documentazione dell'UFAM.

Per la presentazione di domande per l'esportazione di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo esiste già oggi l'obbligo, sancito dall'articolo 16 capoverso 1 lettera c OTRif, di compilare il modulo di notifica nella banca dati dell'UFAM. Ne consegue che tutti i notificanti utilizzano già oggi veva-online per l'esportazione di rifiuti. La novità consiste nel fatto che la domanda e tutti gli allegati saranno ora presentati all'UFAM in formato completamente elettronico.

Importazione: già oggi le imprese di smaltimento della Svizzera devono confermare l'avvenuta ricezione dei rifiuti importati nella banca dati dell'UFAM. Adesso anche la richiesta di un cosiddetto consenso preliminare secondo il capitolo II D cifra 2 caso 2 della decisione del Consiglio dell'OCSE dovrà essere presentata nel sistema di informazione e documentazione dell'UFAM. Il consenso preliminare consentirà all'UFAM di rilasciare il consenso all'importazione per un periodo massimo di tre anni invece di un solo anno. La richiesta di un consenso preliminare sarà elaborata dai Cantoni e dall'UFAM sempre nel sistema.

3 Compatibilità con il diritto internazionale

Con l'OTRif, la Svizzera recepisce le disposizioni della Convenzione di Basilea del 5 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (RS 0.814.05) e la decisione del Consiglio dell'OCSE C(2001)107/FINAL del 14 giugno 2001 relativa alla modifica della decisione C(92)39/FINAL del 30 marzo 1992 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero (RS 0.814.052). La presente modifica dell'OTRif crea ulteriori presupposti per lo svolgimento elettronico delle procedure di controllo. La Svizzera è così in grado di sostenere gli sforzi della Convenzione di Basilea e dei membri dell'Unione europea (UE) per lo scambio elettronico dei dati relativi al traffico transfrontaliero di rifiuti.

4 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni

4.1.1 Art. 2 cpv. 2 lett. b e c

L'espressione «obbligo di modulo di accompagnamento» è sostituita dall'espressione «obbligo di documentazione». L'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1) è adattata di conseguenza.

4.1.2 Art. 4 cpv. 4 Richiesta del numero d'esercizio da parte delle aziende fornitrici

La registrazione delle aziende fornitrici nella banca dati dell'UFAM (veva-online) è oggi affidata agli uffici cantonali dell'ambiente, che assegnano loro un numero d'esercizio. Con il nuovo sistema di informazione e documentazione dell'UFAM, le aziende fornitrici devono registrarsi autonomamente e richiedere un numero d'esercizio al Cantone. Anche l'assegnazione del numero d'esercizio da parte dell'ufficio cantonale dell'ambiente avviene nel sistema di informazione e documentazione dell'UFAM. Decade così la registrazione manuale dei dati da parte degli uffici cantonali dell'ambiente. La registrazione avviene nel sistema centrale di accesso e autorizzazione dell'Amministrazione federale (eIAM.admin.ch). I siti esistenti nel sistema precedente veva-online e i relativi utenti vengono migrati.

4.1.3 Art. 6 Obbligo di documentazione

L'attuale obbligo di modulo di accompagnamento, che impone di portare con sé un modulo di accompagnamento cartaceo in triplice copia, è sostituito dal cosiddetto obbligo di documentazione. Le indicazioni da riportare nel sistema di informazione e documentazione dell'UFAM corrispondono ampiamente all'odierno modulo di accompagnamento ai sensi dell'allegato 1 numero 1 OTRif. Le modifiche riguardanti in particolare gli ambiti «trasportatore», «obbligo di conservazione» e «firma» sono illustrate nel sottocapitolo relativo all'allegato 1 numero 1. Diversi campi obbligatori previsti dall'obbligo di documentazione sono precompilati dal sistema (p. es. numero d'esercizio, nome, indirizzo ecc.) e vengono quindi stralciati dall'allegato 1 numero 1 OTRif. Il sistema rileva quale utente ha registrato o modificato quali dati e quando.

Capoverso 1: l'espressione «obbligo di modulo di accompagnamento» è sostituita dall'espressione «obbligo di documentazione».

Capoverso 2: l'espressione «moduli di accompagnamento» è sostituita dal termine «documentazione».

Il capoverso 2 lettera a è integrato con «riportare [...] nel sistema di informazione e documentazione». Il termine per l'inserimento dei dati riguardanti le piccole quantità è stabilito sulla base dell'allegato 1 capoverso 1.4. L'obbligo di conservare un documento sulla consegna viene a decadere in seguito alla registrazione della documentazione nel sistema di informazione e documentazione.

Capoverso 2 lettera b: la deroga all'obbligo di documentazione per la restituzione merci descritta nella versione attuale dell'OTRif viene stralciata in quanto qui non si parla di rifiuti ma di prodotti, disponibili nella loro composizione immutata, ovvero nell'imballaggio originale. Il concetto di rifiuto non è quindi dato, il diritto in materia di rifiuti non è applicabile. L'obbligo di documentazione decade. Le altre deroghe all'obbligo di documentazione permangono, dato che si tratta di rifiuti. Le disposizioni finora riportate alla lettera c figurano ora alla lettera b.

Capoverso 2 lettera c: le disposizioni precedentemente riportate alla lettera d sono ora indicate alla lettera c.

Capoverso 2 lettera d: le disposizioni precedentemente riportate alla lettera e sono ora indicate alla lettera d.

4.1.4 Art. 7 Etichettatura dei rifiuti speciali

Capoverso 1: l'obbligo di etichettare i rifiuti speciali è mantenuto e integrato con un numero generato dal sistema di informazione e documentazione dell'UFAM. Questo serve per l'assegnazione univoca dei rifiuti ai dati nel sistema di informazione e documentazione dell'UFAM e viene generato per ogni singolo movimento. È così garantita un'identificazione univoca della consegna. Occorre inoltre indicare il codice e la designazione dei rifiuti. Poiché durante il trasporto non sarà più necessario portarsi appresso documenti d'accompagnamento cartacei, il tipo di rifiuti potrà quindi essere individuato rapidamente nel caso in cui non fosse disponibile alcun apparecchio mobile per la scansione di tutte le indicazioni contenute nei documenti.

Capoverso 2: questa disposizione si applica per esempio per le piccole quantità e deve essere mantenuta. L'espressione «moduli di accompagnamento» è sostituita dall'espressione «devono essere documentati».

4.1.5 Art. 9 Domanda d'autorizzazione

Le imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo necessitano di un'autorizzazione dell'autorità cantonale per ogni unità locale. Oggi queste domande sono presentate direttamente al Cantone, il quale è tenuto a trasferire manualmente nella banca dati esistente dell'UFAM le indicazioni relative ai codici dei rifiuti approvati e ai metodi di smaltimento. Con la revisione dell'OTRif, la domanda d'autorizzazione dovrà essere presentata nel sistema di informazione e documentazione dell'UFAM (cpv. 2), riducendo così l'onere per il rilevamento dei dati da parte dei Cantoni.

4.1.6 Art. 10 Rilascio dell'autorizzazione

Anche l'esame e il rilascio dell'autorizzazione da parte del Cantone avvengono nel sistema di informazione e documentazione dell'UFAM (cpv. 1 e 2). Il capoverso 4 è stralciato in quanto viene meno il trasferimento dei dati nella banca dati da parte del Cantone (cfr. spiegazioni sull'art. 9). Il capoverso 3 cambia numerazione diventando il capoverso 4.

4.1.7 Art. 11 Controllo al momento della ricezione di rifiuti con obbligo di documentazione

Titolo: l'espressione «obbligo di modulo di accompagnamento» è sostituita dall'espressione «obbligo di documentazione». Resta valido l'obbligo esistente in capo alle imprese di smaltimento di effettuare un controllo al momento della ricezione di rifiuti con obbligo di documentazione.

Capoverso 1: l'espressione «obbligo di modulo di accompagnamento» è sostituita dall'espressione «obbligo di documentazione». La ricezione è confermata nel sistema di informazione e documentazione dell'UFAM.

Capoverso 1 lettera b: l'espressione «sui moduli di accompagnamento» è sostituita dall'espressione «nel sistema di informazione e documentazione».

Capoverso 2: l'espressione «i moduli di accompagnamento» è sostituita dall'espressione «nel sistema di informazione e documentazione».

Capoverso 4: l'espressione «obbligo di modulo di accompagnamento» è sostituita dall'espressione «obbligo di documentazione». L'espressione «sui moduli di accompagnamento» è sostituita dall'espressione «nel sistema di informazione e documentazione». Se l'impresa di smaltimento non può ricevere i rifiuti, deve documentarlo nel sistema di informazione e documentazione dell'UFAM.

Capoverso 5: l'obbligo per le imprese di smaltimento di documentare l'avvenuta ricezione nel sistema di informazione e documentazione dell'UFAM entro 25 giorni lavorativi dalla consegna

dei rifiuti all'azienda fornitrice viene spostato dal numero 1.4 allegato 1 all'articolo 11, capoverso 5.

4.1.8 Art. 12 Obblighi di notifica

Titolo: il titolo è integrato con gli obblighi di notifica per gli altri rifiuti soggetti a controllo. L'obbligo di notifica vale ancora soltanto per detti rifiuti.

Capoverso 1: viene abrogato. La digitalizzazione dell'obbligo di modulo di accompagnamento consente, in Svizzera, di registrare in tempi rapidi nel sistema i dati sui trasporti di rifiuti speciali e di rifiuti soggetti all'obbligo di documentazione. L'obbligo di notifica viene quindi a decadere.

Capoverso 2: l'adattamento del termine di notifica dei dati per altri rifiuti soggetti all'obbligo di controllo senza obbligo di documentazione si basa sull'allegato 1 numero 1.4. e viene così a coincidere con il termine fissato per le piccole quantità (art. 6).

4.1.9 Sezione 3: Trasporto di rifiuti con obbligo di documentazione

Titolo: l'espressione «obbligo di modulo di accompagnamento» è sostituita dall'espressione «obbligo di documentazione».

4.1.10 Art. 13

Capoverso 1: l'espressione «rifiuti che devono essere consegnati con moduli di accompagnamento» è sostituita da «rifiuti dei quali si deve documentare la consegna».

Capoverso 1 lettera a: l'espressione «moduli di accompagnamento» è sostituita dal termine «indicazioni».

Capoverso 2: viene stralciato in quanto le indicazioni relative all'impresa di smaltimento sono descritte nel capoverso 1.

Capoverso 3: l'espressione «sui moduli di accompagnamento» è sostituita dall'espressione «nel sistema di informazione e documentazione».

4.1.11 Art. 15 Obbligo d'autorizzazione

Nei capoversi 1, 2 e 4 il verbo «esporta» è sostituito dal verbo «dispone» in modo da chiarire che qui si intende il soggetto che dispone l'esportazione e non necessariamente il soggetto che la esegue concretamente. Il trasportatore, se assicura soltanto il trasporto della merce, non è il soggetto disponente ai sensi del presente articolo.

Il traffico di rifiuti, che sia in Svizzera o oltre frontiera, comprende la consegna dei rifiuti da un detentore all'altro. Destinatario delle prescrizioni di diritto amministrativo in materia di esportazione di rifiuti è il rispettivo detentore dei rifiuti (Associazione per il diritto dell'ambiente/Keller Helen (ed.) 2004, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2^a edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra, commento LPAmb, n. 99 relativo all'art. 30f). Il semplice trasporto non comporta il trasferimento della qualità di detentore al trasportatore. Cfr. al riguardo il commento LPAmb, n. 46f. relativo all'art. 30f. (si applica per analogia anche ai rifiuti diversi dai rifiuti speciali):

«Il traffico di rifiuti presuppone un passaggio di consegna. Poiché nel traffico di rifiuti sono coinvolti almeno due detentori [...], occorre operare un'ulteriore distinzione riguardo al passaggio di consegna: il punto di inizio e di fine del passaggio di consegna corrisponde alla consegna e alla ricezione ai fini dello smaltimento (n. 18). Non vale come passaggio di consegna il termine «trasporto» più volte utilizzato nelle ordinanze vigenti, indicato come operazione preliminare allo smaltimento nell'articolo 7 capoverso 6bis LPAmb. [...]. Il trasporto consente sì il passaggio di consegna, ma soltanto a condizione che vi sia associato uno spostamento spaziale concettualmente non necessario. Il trasporto assume così una funzione ausiliaria per il traffico di rifiuti e non viene trattato alla stregua né di una consegna né di una ricezione (non come passaggio di consegna): il trasporto è il mezzo per raggiungere la

destinazione del passaggio di consegna associato a uno spostamento spaziale. Soltanto quando il trasportatore compie azioni di smaltimento supplementari (in particolare, deposito intermedio), entra in gioco il concetto di passaggio di consegna. Illustrazione: la Posta e i suoi impiegati e appaltatori non partecipano direttamente alla corrispondenza tra due aziende anche se svolgono funzioni ausiliare per la trasmissione, e lo stesso vale nel caso dei trasportatori per il traffico di [rifiuti]».

Destinatario dell'obbligo di autorizzazione è quindi il detentore originario dei rifiuti (il fornitore, ossia solitamente il venditore in Svizzera) e non il trasportatore.

Il destinatario della disposizione penale applicata in caso di violazione di tale obbligo di autorizzazione deve essere la stessa persona. Cfr. al riguardo il commento LPAmb, n. 88 relativo all'articolo 61: «L'autore del reato è chi lede gli obblighi comportamentali emanati dal Consiglio federale secondo l'articolo 30g cpv. 1». È vero che nella conclusione si legge «Sono interessate tutte le persone che si occupano dei rifiuti, che si tratti di fornitori, trasportatori, destinatari o organizzatori del traffico di rifiuti disposto dalla Svizzera all'estero». La qualità di autore del reato può tuttavia riferirsi ai trasportatori soltanto in caso di violazione degli obblighi del trasportatore (art. 13 OTRif) e non in caso di violazione dell'obbligo d'autorizzazione. Una persona non può incorrere in un reato per violazione di un obbligo comportamentale di cui non è destinataria. Per tale motivo l'esportatore (soggetto disponente/venditore in Svizzera) è l'autore principale del reato in caso di violazione dell'obbligo d'autorizzazione. Una responsabilità del trasportatore in senso stretto potrebbe configurarsi al massimo come correo o complice.

Con questo adeguamento avviene inoltre un allineamento alla formulazione della Convenzione di Basilea.

4.1.12 Art. 16 Domanda

Capoverso 1 lettera c: «compilato nella banca dati elettronica dell'UFAM» viene stralciato. Le modalità di inoltro della domanda sono disciplinate nel capoverso 2.

Capoverso 2: nel capoverso 2 viene specificato che la domanda deve essere inoltrata tramite il sistema di informazione e documentazione dell'UFAM. Ove necessario (p. es. dietro richiesta dell'autorità straniera), occorre inoltrare documenti quali gli originali di garanzie finanziarie e contratti. Con la trasmissione digitale delle domande decade l'obbligo di inoltrare una copia dei documenti. Queste parti di frase («una copia per ciascuno») sono stralciate.

4.1.13 Art. 20 Garanzia finanziaria

Come nell'articolo 15, il verbo «esporta» nel capoverso 1 è sostituito dal verbo «dispone» in modo da chiarire che anche qui si intende il soggetto che dispone l'esportazione e non necessariamente il soggetto che la esegue concretamente.

4.1.14 Art. 24 Limitazione della durata del consenso

Con l'ampliamento dell'articolo 24 OTRif viene creato l'obbligo di inoltrare nel sistema di informazione e documentazione dell'UFAM le richieste di consensi triennali all'importazione di rifiuti secondo il capitolo II D cifra 2 caso 2 della decisione del Consiglio dell'OCSE. Ciò serve a standardizzare l'applicazione della legislazione da parte dei Cantoni per quanto riguarda il consenso, nonché ad accelerare lo svolgimento della registrazione, attualmente manuale, da parte dell'UFAM.

4.1.15 Art. 31 Moduli di notifica e di accompagnamento

Capoverso 2 e capoverso 5 lettera c: l'espressione «banca dati elettronica» è sostituita dall'espressione «sistema di informazione e documentazione».

Analogamente all'articolo 15, i verbi «esporta, importa, fa transitare» nei capoversi 3, 4 e 5 sono sostituiti dal verbo «dispone» in modo da chiarire che anche qui si intende il soggetto che dispone il trasporto e non necessariamente il soggetto che lo esegue concretamente.

4.1.16 Art. 40 Compiti speciali dei Cantoni

Capoverso 1: le espressioni «obbligo di modulo di accompagnamento» e «banca dati» sono sostituite dalle espressioni «obbligo di documentazione» e «sistema di informazione e documentazione».

Capoverso 2: è completato con obblighi di documentazione.

4.1.17 Art. 41 Sistema di informazione e documentazione

Titolo: l'espressione «banca dati elettronica e accesso ai dati» è sostituita dall'espressione «sistema di informazione e documentazione».

Capoverso 1: non si parla più di rilevamento dei dati ma di esecuzione dei processi secondo l'OTRif. Con l'obbligo di modulo di accompagnamento previgente, i dati erano rilevati a posteriori nella banca dati dell'UFAM (manualmente o tramite importazione di file .csv). Con il nuovo obbligo di documentazione, i dati sono disponibili nel sistema in tempo reale e non devono essere aggiornati in un secondo momento.

Capoverso 2: l'articolo 41 OTRif crea la base giuridica per l'esecuzione dei processi nonché per la gestione delle operazioni e per il trattamento dei dati nel settore dei rifiuti in formato elettronico.

4.1.18 Art. 44 Abrogazione e modifica del diritto previgente

L'articolo 44 è abrogato. Il riferimento alle relative modifiche del diritto effettuate in un passato remoto è ormai superfluo. Inoltre, nonostante lo stralcio dell'articolo interessato e dell'allegato 3, le modifiche possono ancora essere ricostruite.

4.1.19 Art. 45 Disposizioni transitorie

Ai sensi dell'articolo 45, la sostituzione dell'obbligo di modulo di accompagnamento con l'obbligo di documentazione diverrà obbligatoria dopo cinque anni dall'entrata in vigore della revisione dell'ordinanza.

4.1.20 Allegato 1: Documentazione per il traffico di rifiuti in Svizzera

Titolo: l'espressione «moduli di accompagnamento» è sostituita dal termine «documentazione».

1 Contenuto, utilizzazione e forma

Numero 1.1: è stralciato in quanto viene meno l'utilizzazione dei moduli di accompagnamento.

Numero 1.2: qui è disciplinato dove devono essere riportati i dati soggetti a obbligo di documentazione, vale a dire nel sistema di informazione e documentazione dell'UFAM.

Numero 1.2 lettera a:

indicazioni supplementari da riportare prima dell'inizio del trasporto:

- numero d'esercizio e
- indirizzo e-mail dell'azienda fornitrice.

I dati soggetti a obbligo di documentazione possono essere riportati inizialmente sia dall'azienda fornitrice sia dall'impresa di smaltimento. La conferma delle indicazioni nel sistema di informazione e documentazione è disciplinata nell'articolo 6 e nell'articolo 11 OTRif. Restano validi gli obblighi delle aziende fornitrici ai sensi dell'articolo 4 OTRif.

Numero 1.2 lettera b: i trasportatori non devono riportare alcuna indicazione nel sistema di informazione e documentazione. Gli obblighi dei trasportatori sono disciplinati nell'articolo 13 OTRif. Con lo stralcio della lettera b si evita che i trasportatori possano compiere azioni nel sistema di informazione e documentazione. In passato i trasportatori non erano soggetti ad alcun obbligo di utilizzare la banca dati dell'UFAM e così dovrà essere anche in futuro. Inoltre la consegna dei rifiuti alle imprese di smaltimento corrispondenti è disciplinata nell'articolo 3 e dovrà restare tale anche in futuro.

Numero 1.2 lettera c: viene meno l'indicazione del proprio numero d'esercizio e del numero d'esercizio dell'azienda fornitrice da parte dell'impresa di smaltimento, in quanto tali campi sono compilati automaticamente dal sistema.

Numero 1.3: riformulazione con utilizzo del termine «documentazione» in luogo di «modulo di accompagnamento».

Numero 1.4: spostamento del numero 1.4 allegato 1 all'articolo 11 capoverso 5.

Numero 1.5: il capoverso 1.5 è stralciato. Decade l'obbligo di conservazione da parte dell'azienda fornitrice o la conservazione avviene in formato digitale nel sistema di informazione e documentazione dell'UFAM.

Il numero 1.7 è stralciato.

2 Deroghe

Il numero 2.1 lettera a è stralciato. Il processo è semplificato grazie al disbrigo elettronico dei movimenti di rifiuti in Svizzera, rendendo superflua la semplificazione esistente, vale a dire il modulo di accompagnamento collettivo.

Numero 2.1 lettera b: l'espressione «obbligo di modulo di accompagnamento» è sostituita dall'espressione «obbligo di documentazione». In caso di trasporti di grosse quantità, lo stesso modulo può essere utilizzato per un periodo massimo di 30 giorni. In analogia, l'obbligo di documentazione consente secondo l'articolo 7 capoverso 1c di utilizzare lo stesso numero per un periodo massimo di 30 giorni.

Numero 2.2: è obsoleto in quanto il processo semplificato si applica anche ai moduli di accompagnamento collettivi.

Numero 2.3: è stralciato. Il processo è semplificato grazie al disbrigo elettronico dei movimenti di rifiuti in Svizzera, rendendo superfluo il modulo di accompagnamento collettivo.

Numero 2.4: questo capoverso è stralciato. L'obbligo di attestare l'avvenuta ricezione nel sistema di informazione e documentazione dell'UFAM è disciplinato nell'articolo 11 capoverso 1.

Il numero 2.5 è stralciato. Si rinuncia all'utilizzazione di moduli di accompagnamento cartacei.

3 Modulo di accompagnamento elettronico

Il numero 3, Modulo di accompagnamento elettronico, diviene obsoleto in quanto in futuro l'obbligo di documentazione diverrà un procedimento standard e non ci saranno più moduli di accompagnamento cartacei. L'obbligo di utilizzare il sistema di informazione e documentazione dell'UFAM è disciplinato nel testo dell'ordinanza.

Il numero 3.1 è ora disciplinato nell'articolo 40 OTRif.

Numero 3.2: la registrazione dei dati da parte del fornitore o dell'impresa di smaltimento è ora disciplinata nell'articolo 4 capoverso 4 e nell'articolo 11 capoverso 1.

Numero 3.3: la firma manuale del fornitore è sostituita dalla conferma elettronica nel sistema di informazione e documentazione dell'UFAM.

Numero 3.4: gli obblighi del trasportatore sono disciplinati nell'articolo 13 OTRif.

Numero 3.5: decade l'obbligo di conservazione da parte dell'impresa di smaltimento o la conservazione avviene nel sistema di informazione e documentazione dell'UFAM.

4.1.21 Allegato 2: abrogazione e modifica del diritto vigente

I riferimenti alle modifiche del diritto avvenute in un passato remoto sono ormai diventati superflui. Inoltre, le modifiche possono ancora essere ricostruite nonostante lo stralcio dell'articolo interessato e dell'allegato 3.

5 Revisione della LPAmb

Come in altri ambiti giuridici, anche nell'ambito della protezione dell'ambiente sussiste la necessità di svolgere elettronicamente processi che secondo il diritto vigente avvengono ancora manualmente, come per esempio il processo di notifica e di autorizzazione per la gestione di sostanze, organismi e rifiuti. Il nuovo articolo 59^{bis} LPAmb creerà le basi giuridiche formali per ancorare il programma eGovernment del DATEC nell'ambito della protezione dell'ambiente. I sistemi di informazione e documentazione consentono lo svolgimento elettronico dei processi così come la gestione delle operazioni e il trattamento dei dati in formato digitale. Il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione sulla modifica della LPAmb nella primavera del 2021. Poiché la modifica della LPAmb di cui trattasi creerà la base giuridica formale per la presente modifica dell'OTRif, la modifica dell'ordinanza entrerà in vigore contestualmente alla modifica della LPAmb.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni sulla Confederazione

Nel quadro del programma eGovernment DATEC, quest'ultimo si adopera per svolgere i processi delle autorità in modo possibilmente digitale e senza carta. La digitalizzazione sistematica di svolgimenti e formulari consentirà di migliorare sensibilmente la qualità dei dati. L'organizzazione e l'attuazione efficiente dei compiti di esecuzione della Confederazione, per esempio il rilascio dell'autorizzazione per l'esportazione di rifiuti, saranno sostenute dal sistema di informazione e documentazione.

In futuro, inoltre, sarà possibile accorpare il sistema di informazione e documentazione dell'UFAM con quelli di altri uffici federali, per esempio con la nuova applicazione nel quadro del programma di trasformazione DaziT dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD), per mezzo di interfacce. Il futuro accorpamento tra il sistema di informazione e documentazione dell'UFAM e le applicazioni informatiche dell'AFD ha lo scopo di migliorare e rendere più efficienti i controlli al momento del passaggio in dogana durante i movimenti di rifiuti.

I fondi previsti per finanziare la trasformazione digitale, in particolare per l'allestimento del sistema di informazione e di documentazione all'UFAM, sono già stati stanziati. La modifica dell'ordinanza migliorerà la qualità dei dati per l'elaborazione di statistiche. L'UFAM dovrà tenere conto del fatto che la gestione delle interfacce e del sistema di informazione e di documentazione comporterà l'aumento degli oneri di manutenzione.

6.2 Ripercussioni sui Cantoni

Già oggi gli uffici cantonali dell'ambiente inseriscono nella banca dati dell'UFAM (veva-online), con il rispettivo numero d'esercizio, le aziende fornitrici di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo, nonché le imprese di smaltimento che necessitano di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 OTRif. In futuro la richiesta di questo numero d'esercizio sarà inoltrata direttamente dalle imprese nel sistema di informazione e documentazione dell'UFAM, contribuendo così a un'esecuzione standardizzata e migliorando la qualità dei dati mediante la registrazione autonoma degli stessi. Poiché le verifiche saranno condotte come d'abitudine dai Cantoni, per questi ultimi non si produrrà alcun cambiamento nella pratica. I Cantoni saranno ora sostenuti nella gestione dei loro compiti dal sistema di informazione e documentazione, per esempio tramite avviso alla scadenza dei termini per il rinnovo dell'autorizzazione OTRif cantonale.

Il passaggio dall'obbligo di modulo di accompagnamento all'obbligo di documentazione digitale nel traffico di rifiuti in Svizzera consentirà ai Cantoni di accedere in tempo reale ai dati riguardanti i rifiuti soggetti a obbligo di documentazione consegnati e smaltiti. Analisi mirate dei dati nel sistema di informazione e documentazione permetteranno di migliorare l'esecuzione dell'OTRif in Svizzera (p. es. rispetto dei termini per lo smaltimento dei rifiuti).

6.3 Ripercussioni sui Comuni

La digitalizzazione dei processi di movimentazione dei rifiuti non avrà ripercussioni sui Comuni.

6.4 Ripercussioni sull'economia

L'introduzione dell'obbligo di documentazione per il traffico di rifiuti in Svizzera alleggerirà il lavoro alle imprese. L'ulteriore digitalizzazione dei processi semplificherà le procedure amministrative (ad es. il trasferimento diretto di dati ai fini della statistica sui rifiuti speciali e la garanzia dell'obbligo di conservazione dei dati digitali da parte della Confederazione). Gli oneri risparmiati dalle imprese dipendono fortemente dalle dimensioni aziendali e non possono pertanto essere quantificati.

L'eterogeneità delle imprese interessate sarà tenuta in considerazione mediante la possibilità, offerta dall'attuazione del sistema di informazione e documentazione, di utilizzare il portale anche come interfaccia per le imprese dotate di un proprio software.

La digitalizzazione dei processi di movimentazione dei rifiuti non avrà ripercussioni sull'economia in generale (concorrenza, attrattiva dei luoghi, grado di apertura internazionale, PIL, produttività, effetto di distribuzione).

6.5 Ripercussioni sull'ambiente

La digitalizzazione dei processi per il traffico di rifiuti all'interno della Svizzera farà risparmiare annualmente 1,2 milioni in moduli di accompagnamento cartacei. Anche per l'inoltro di domande nell'ambito del traffico transfrontaliero di rifiuti e per la relativa decisione sarà possibile rinunciare a gran parte dei documenti cartacei o ridurne sensibilmente la quantità.